

## COMMISSIONE II

## GIUSTIZIA

10.

## SEDUTA DI LUNEDÌ 11 APRILE 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missioni e sostituzioni:</b>		Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i> .....	3, 6, 8, 10 11, 14, 15, 16, 17, 18 22, 23, 24, 25, 26, 28
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i> .....	3, 8	Aglietta Maria Adelaide .....	6, 21
Mellini Mauro .....	3	Maceratini Giulio .....	9, 10, 26
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		Mellini Mauro .....	6, 7, 9, 10, 11, 14 15, 16, 17, 18, 22 23, 24, 25, 27
Gargani ed altri; Zangheri ed altri; La Malfa ed altri; Facchiano ed altri; Ro- dotà; Guidetti Serra ed altri; Biondi ed altri; Andò ed altri; Mellini ed altri; Ma- ceratini ed altri: Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giu- diziarie e responsabilità civile dei magi- strati ( <i>Approvati, in un testo unificato,     dalla Camera, modificati dal Senato, nuo-     vamente modificati dalla II Commissione     permanente della Camera e nuovamente     modificati dal Senato</i> ) (1142-1489-1580- 1834-1843-1867-1876-1882-1891-1895-1995-D)	3	Nicotra Benedetto Vincenzo, <i>Relatore</i> .....	10, 14 21, 26
		Vassalli Giuliano, <i>Ministro di grazia e giu-     stizia</i> .....	10, 14, 22
		Vesce Emilio .....	4, 13
		Violante Luciano .....	9, 23, 27
		<b>Votazione nominale:</b>	
		Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i> .....	10

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 18,15.**

ANTONIO BARGONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

**Missioni e sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Giuliano Silvestri è in missione per incarico del suo ufficio e che, a norma dell'articolo 19, comma 3, del regolamento, l'onorevole Facchiano sostituisce l'onorevole Massari.

MAURO MELLINI. Presidente, la pregherei di dare lettura di tutte le sostituzioni.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, dia tempo ai gruppi di presentarle.

**Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge Gargani ed altri; Zangheri ed altri; La Malfa ed altri; Facchiano ed altri; Rodotà; Guidetti Serra ed altri; Biondi ed altri; Andò ed altri; Mellini ed altri; Maceratini ed altri: Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati (Approvati, in un testo unificato, dalla Camera, modificati dal Senato, nuovamente modificati dalla II Commissione permanente della Camera e nuovamente modificati dal Senato) (1142-1489-1580-1834-1843-1867-1876-1882-1891-1895-1995-D).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge d'iniziativa

dei deputati Gargani ed altri, Zangheri ed altri, La Malfa ed altri, Facchiano ed altri, Rodotà, Guidetti Serra ed altri, Biondi ed altri, Andò ed altri, Mellini ed altri e Maceratini ed altri: « Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati », già approvati, in un testo unificato, dalla Camera nella seduta del 21 dicembre 1987, modificati dal Senato nella seduta del 18 febbraio 1988, nuovamente modificati dalla II Commissione permanente della Camera nella seduta dell'11 marzo 1988 e nuovamente modificati dal Senato nella seduta del 7 aprile 1988.

Comunico che, su richiesta del gruppo federalista europeo, la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, ai sensi dell'articolo 65 del regolamento, attraverso l'utilizzo dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricordo che, nel corso della seduta dell'8 aprile scorso, sono stati approvati i primi cinque articoli del progetto di legge nel testo del Senato.

L'articolo 6 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

**ART. 7.**

*(Azione di rivalsa).*

1. Lo Stato, entro un anno dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale stipulato dopo la dichiarazione di ammissibilità di cui all'articolo 5, esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato, salvo quanto stabilito al comma 3 del presente articolo.

2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa e nel giudizio disciplinare.

3. I giudici conciliatori e i giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo e nei casi di colpa grave di cui all'articolo 2, comma 3, lettere b) e c).

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 7.

(Azione di rivalsa).

1. Lo Stato, entro un anno dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale stipulato dopo la dichiarazione di ammissibilità di cui all'articolo 5, esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato.

2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa e nel giudizio disciplinare.

3. I giudici conciliatori e i giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo e nei casi di colpa grave di cui all'articolo 2, comma 3, lettere b) c).

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, ripristinare il testo approvato dalla Camera.*

7. 1.

Mellini, Teodori, Vesce, Aglietta, Staller, Pannella, Rutelli, Calderisi.

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: salvo che la responsabilità dello Stato sia stata stabilita o riconosciuta nei casi in cui i magistrati non sono da considerare responsabili in rivalsa per i limiti di cui al comma 3 del presente articolo e salvo escludere quelli*

tra i componenti del collegio che non sono responsabili a norma di tale comma.

7. 2.

Mellini, Teodori, Faccio, Aglietta, Calderisi, Pannella, Staller, Zevi.

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: salvo che la responsabilità dello Stato sia stata riconosciuta per un titolo di colpa per il quale il magistrato non è tenuto alla rivalsa ai sensi del terzo comma del presente articolo.*

7. 3.

Mellini, Rutelli, Calderisi, Teodori, Pannella, Vesce, Aglietta.

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: che non sia esonerato, ai sensi del seguente comma 3, dalla responsabilità per il titolo della colpa per la quale il danno è stato ritenuto risarcibile.*

7. 4.

Mellini, Teodori, Rutelli, Pannella, Vesce, Calderisi, Aglietta, Faccio, Modugno.

*Al comma 1, aggiungere il seguente:*

L'azione di rivalsa non è esercitata nei confronti del magistrato quando risulti evidente che questi, per la sua qualifica, non è tenuto alla rivalsa, secondo quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, per il titolo per il quale la responsabilità dello Stato è stata affermata e riconosciuta.

7. 5.

Mellini, Calderisi, Teodori, Pannella, Vesce, Aglietta, Rutelli, Faccio, Staller.

EMILIO VESCE. È innegabile che l'articolo 7 abbia un ruolo centralissimo all'interno del provvedimento che stiamo discutendo, perché risponde all'esigenza primaria che ha mosso il referendum, cioè quella di consentire al cittadino la possibilità di rivalsa; però, a mio giudizio, risponde a tale esigenza in maniera distorta, perché, in definitiva, il filtro che era stato posto in fase di esame ora si

ripropone nel momento del risarcimento: in sostanza, è lo Stato che esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato e, quindi, si è « persa per strada » la possibilità di rendere immediatamente responsabile colui che sbaglia.

L'articolo al nostro esame ha subito variazioni prima alla Camera e poi al Senato; ora, è stata ripristinata la dizione scelta dalla Camera, che rende il profilo di questo provvedimento abbastanza spigoloso; se consideriamo, per esempio, che la nostra Commissione aveva inteso dare una specificazione, aggiungendo al primo comma le parole « salvo quanto stabilito al comma 3 del presente articolo », mentre al Senato tale aspetto non era stato preso in considerazione, ci rendiamo conto del fatto che queste parole hanno un significato che non può essere trascurato.

L'emendamento 7. 1 mira a dare al cittadino un'ulteriore garanzia in ordine all'azione di rivalsa, ripristinando il testo approvato dalla Camera. L'emendamento 7. 2 (che al primo comma, propone di aggiungere le parole: « salvo che la responsabilità dello Stato sia stata stabilita o riconosciuta nei casi in cui i magistrati non sono da considerare responsabili in rivalsa per i limiti di cui al comma 3 del presente articolo e salvo escludere quelli tra i componenti del collegio che non sono responsabili a norma di tale comma ») rende chiaro il tipo di garanzia che vogliamo introdurre nell'articolato. Il terzo comma rimanda alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 2: costituisce colpa grave, per la lettera *b*), l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento e; per la lettera *c*), la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ora, nel caso in cui non fosse introdotta nel primo comma dell'articolo 7 un'ulteriore specificazione, potrebbero sorgere equivoci. Infatti, con il richiamo all'articolo 2, terzo comma, si corre il rischio di consentire una sorta di sanatoria indi-

retta, per cui i soggetti che dovrebbero rispondere di dolo e di colpa grave (alcuni, come i giudici popolari, rispondono solo in caso di dolo) beneficerebbero di una specie di guarentigia, che non può trovare posto all'interno dell'articolato.

I successivi emendamenti da noi presentati pongono più o meno lo stesso problema e riguardano soprattutto due profili: in primo luogo, l'esclusione, che potrebbe agire in senso rovesciato nei confronti dei magistrati che rispondono di dolo e di colpa grave e, in secondo luogo, i soggetti che rispondono di entrambe queste valenze sul piano della responsabilità. Considero, quindi, necessario tale chiarimento, posto all'interno di una situazione che non ha altro intento se non quello di fornire un contributo, come è stato già dimostrato in tutte le altre sedute che la nostra Commissione ha tenuto su questo provvedimento. Riteniamo che i colleghi dovrebbero cogliere l'importanza del lavoro che stiamo svolgendo in questo momento in Commissione, e non considerarlo un fatto, per così dire, accidentale.

Per quanto riguarda i passaggi che vi sono stati tra i due rami del Parlamento e le modifiche intervenute, non voglio attribuire al Senato una sorta di pensiero non manifesto teso a ripristinare il vecchio testo approvato in quella sede, né pensare che ciò risponda ad una sorta di suscettibilità o di confronto « agonistico » tra le due Camere. Credo, invece, che tali passaggi siano dovuti ad una superficialità di analisi, dettata anche da contingenze create o meno ad artificio. Tale situazione ha richiesto al legislatore un lavoro di discernimento ed un'opera di approfondimento per una legge così importante che investe un ambito particolare del rapporto tra il cittadino e lo Stato, considerato che le azioni di rivalsa hanno sempre un significato univoco: è il cittadino che ci rimette, invece di ottenere il rispetto dei propri diritti. È essenziale tener presente tale aspetto nel momento in cui siamo chiamati a definire una legge che comincia a divenire « pesante » da ogni punto di vista. È per tale

motivo che, a mio avviso, questa specificazione non può essere tralasciata.

Francamente, penso che la nostra sarebbe un'opera davvero poco meritoria se accettassimo di sorvolare su tale questione, tanto più considerando che molte altre norme del provvedimento contengono omissioni, disattenzioni ed errori che si evidenzieranno nel prosieguo dell'attività, soprattutto quando avremo di fronte a noi il cittadino avviato per questa strada impervia nel tentativo di ottenere giustizia.

Un aspetto non va nascosto: la norma che si vuole modificare introduce garanzie anche per i giudici laici facenti parte del collegio, che vanno assolutamente rispettate. Infatti, a fronte del riflesso rovesciato in senso negativo, cui accennavo poc'anzi, va considerato che la mancanza di chiarificazione potrebbe determinare un aggravamento della condizione che il legislatore ha tenuto a definire entro linee precise, relativamente agli altri soggetti del processo: i giudici laici, i giudici popolari e i giudici conciliatori.

Per tale motivo, ritengo che i colleghi dovrebbero porre molta attenzione a questo articolo ed esaminare con un minimo di interesse gli emendamenti da noi proposti, che rispondono, tra l'altro, ad una esigenza di sensibilità, che come parlamentari dobbiamo avere nel momento in cui ci assumiamo la responsabilità di varare una legge di tale portata. Ad ogni modo, tale passaggio appare importantissimo e rimane comunque uno degli aspetti del provvedimento che avremmo dovuto e potuto risolvere molto meglio. Giacché ciò non è stato, credo sia doveroso da parte nostra, senza presunzione o arroganza, ricordare a tutti tale necessità.

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Signor presidente, colleghi, vorrei intervenire rapidamente sull'articolo 7 per svolgere un'osservazione di carattere procedurale, quasi deontologico. Ci troviamo a votare questa legge (e pregherei il presidente di dare poi lettura delle sostituzioni, perché vorrei conoscere il numero dei deputati presenti) in circostanze non delle più

limpide dal punto di vista regolamentare, a giudizio del nostro gruppo, per l'esame in sede legislativa, tanto più considerato che il Governo è dimissionario. Stiamo approvando una legge importante, rispetto alla quale abbiamo letto in questi giorni su tutti i giornali valutazioni improntate a notevole perplessità e critiche da parte non solo di giornalisti specializzati, ma anche di tecnici del diritto. Ci apprestiamo a votare questa legge in una situazione « poco seria », dal momento che neppure è presente la metà più uno dei componenti la Commissione, vale a dire il minimo previsto per la validità delle votazioni, laddove si facesse richiesta di verifica del numero legale. In questo senso esiste una preoccupazione da parte del nostro gruppo, il quale denuncia tale situazione. Riteniamo, infatti, che a partire da questo articolo...

PRESIDENTE. La pregherei di attenersi alla discussione relativa all'articolo 7.

MAURO MELLINI. Questo richiederebbe una maggiore presenza !

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Le valutazioni politiche, laddove si discuta e si deliberi su questioni tecniche, non sono mai strettamente scindibili.

Gli emendamenti che il mio gruppo ha formulato, e nella fattispecie quelli dei quali sono firmataria, tentano di appor- tare chiarezza al testo licenziato dal Senato. A nostro avviso, non deve essere affermato pregiudizialmente che il testo in esame non può più essere corretto e rinviato al Senato, e che la valutazione da parte della Camera (in particolare nella Commissione in sede legislativa e durante la crisi di Governo) si riduce semplicemente ad un atto formale. Pertanto, per quanto concerne questo articolo, noi chiediamo di ripristinare la dizione precedentemente approvata dalla Camera, che è stata apparentemente semplificata dal Senato, ma che rischia di complicare ulteriormente la normativa e di non rendere sufficientemente chiaro il

momento della rivalsa. In tale fase, infatti, i magistrati che hanno sbagliato per dolo o colpa grave causando danni ai cittadini, dovrebbero essere, in base alla volontà referendaria, responsabilizzati rispetto al danno compiuto, attraverso un'azione di rivalsa della quale addirittura non si vede temporalmente il nesso di causa ed effetto. Il cittadino viene danneggiato, ma per avere la rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato debbono passare molti anni.

Esaminando l'articolo successivo, tra l'altro, vedremo che i tempi necessari per definire concretamente l'azione di rivalsa ne annullano di fatto la portata. Comunque, rimanendo all'articolo 7, non vorrei che, per la poca chiarezza derivante dalla « mutilazione » del primo comma attuata al Senato, ci trovassimo in situazioni in cui non soltanto la rivalsa, ma anche la responsabilità per il risarcimento da parte dello Stato viene rimessa in discussione.

In questo senso, il gruppo federalista europeo ha presentato alcuni emendamenti tendenti al ripristino dell'articolo approvato da questa Commissione. Ritengo che i colleghi non dovrebbero avere difficoltà a riconoscere la maggiore chiarezza di quel testo rispetto a quello pervenuto dal Senato.

Il collega Vesce ha già illustrato le nostre proposte emendative. Tra esse, che sono tutte alternative tra loro, ve ne sono alcune miranti all'inserimento di un comma aggiuntivo al comma 1 dell'articolo 7. Riteniamo che in questo modo il contenuto dell'articolo potrebbe essere più chiaro anche di quello precedentemente approvato alla Camera, e successivamente modificato dal Senato. Specifico che l'intendimento di tali nostri emendamenti è quello di chiarire nel miglior modo possibile l'ambito nel quale si può esercitare l'azione di rivalsa, affinché non vi siano possibilità di equivoci e, quindi, di danni nei confronti dei cittadini. In caso contrario, assisteremmo ad una beffa per il cittadino, che ha firmato per il referendum, si è recato a votare ed ha votato in un certo modo. Occorre che

questi abbia la possibilità di essere risarcito, e che vi sia una responsabilità chiara e diretta del magistrato. Ma, nella situazione in cui ci troviamo, non vorrei che, a causa della mancanza di chiarezza delle disposizioni del progetto di legge al nostro esame, il risarcimento dei diritti lesi possa essere messo, in alcuni casi, sia pure parziali e relativi, in discussione.

Questi sono i motivi per i quali il collega Mellini ed altri colleghi del nostro gruppo hanno presentato gli emendamenti che sottopongono all'attenzione della Commissione. Prego i colleghi di non dare per scontato, al momento del voto, che in questa sede non si possa più mutare nulla, e che non si possa chiarire maggiormente il contenuto di un testo brutto e sul quale esistono notevoli riserve. Chiedo ai colleghi di non dare per scontato che il progetto di legge sia imm modificabile.

Chiedo, infine, al presidente della Commissione di farci capire a quale livello di presenze la Commissione stessa si trovi, dato che voteremo una legge che dovrebbe dare una risposta, o comunque intervenire, in un momento legislativo che, per la prima volta, si è verificato nella storia della nostra Repubblica: mi riferisco alla legiferazione diretta del popolo attraverso il referendum abrogativo.

La prego, presidente, di rispondere alle domande che mi sono permesso di formularle.

MAURO MELLINI. Presidente, chiedo, con l'appoggio del collega Maceratini, la verifica del numero legale, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del regolamento.

Intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 7. 1, signor presidente, sottolineo che gli emendamenti presentati dal gruppo federalista europeo all'articolo 7 del testo proveniente dal Senato sono stati resi necessari dalla « schizofrenia » del progetto di legge stesso, cosiddetto sulla responsabilità civile dei magistrati. Si tratta di una « schizofrenia » che richiede di ripristinare il testo approvato alla Camera o di pervenire — come il nostro gruppo suggerisce attraverso la

presentazione dei suoi emendamenti — ad alcune specificazioni, al fine di evitare che le norme relative all'azione di rivalsa comportino un ribaltamento delle affermazioni contenute negli articoli precedenti l'articolo 7. Il progetto di legge prevede responsabilità del magistrato per colpa o dolo, con azione nei confronti dello Stato: ciò mi pare abbastanza schizofrenico. Dopodiché, si stabilisce la rivalsa nei confronti del magistrato. All'articolo 2 si precisa, signor presidente, che vi sono « magistrati » (uso le virgolette perché la parola « magistrato » viene usata per indicare tutti coloro che esercitano funzioni giudiziarie, anche se non sono magistrati in senso proprio) che rispondono limitatamente ad alcuni titoli, per i quali è affermata in linea generale la responsabilità del magistrato, ma in realtà dello Stato, negli articoli 2 e 3. Da ciò deriva che, qualora ci si limiti alla previsione del comma terzo dell'articolo 7, che afferma che « i giudici conciliatori e i giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo », dell'operato di un giudice conciliatore in cui non si possa riscontrare il dolo lo Stato non risponde, perché questo comma dell'articolo 7 va collegato con l'articolo 2 del progetto di legge al nostro esame.

Credo allora che, saggiamente (ma la saggezza non abbonda nelle decisioni intervenute), si fosse specificato che questo terzo comma era riferito esclusivamente alla limitazione della rivalsa, della responsabilità del magistrato verso lo Stato. La soppressione dell'ultima frase del primo comma dell'articolo 7, operata dal Senato, rende possibile un'interpretazione estensiva del terzo comma del medesimo articolo; ciò può significare che la responsabilità limitata di questi magistrati debba intendersi come tale anche agli effetti di quella dello Stato. Impropiamente, per una volontà « schizofrenica » ed una ricerca di alibi, si tenta di rappresentare come una responsabilità dei magistrati ciò che non è tale, ma a questo punto potrebbe essere stabilita e riaffermata l'assenza di responsabilità nei confronti del cittadino danneggiato per colpa del giudice conciliatore o per grave

errore di diritto dei componenti, per esempio, delle commissioni tributarie.

Allora, noi pensiamo che la specificazione contenuta nel testo della Camera sia necessaria, perché può servire ad evitare gravi errori interpretativi. Di conseguenza, chiediamo la reintroduzione della seguente frase: « Salvo quanto stabilito al comma terzo del presente articolo ». In tal modo, risulterà chiaramente che la limitazione stabilita dal terzo comma ha efficacia soltanto con riferimento all'istituto della rivalsa.

Invito i colleghi a tenere presente questa nostra osservazione, che credo potrà servire ad evitare di dolersi in futuro di interpretazioni che sarebbe vano qualificare come non corrispondenti ai nostri intendimenti, cosa che potrebbe verificarsi qualora, invece, dovessero sussistere dubbi in ordine ad essi, soprattutto a causa del rinvio del testo alla Camera dopo le modifiche apportate dal Senato.

#### Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, quarto comma del regolamento, gli onorevoli Tortorella, Turco e Principe sono sostituiti, rispettivamente, dagli onorevoli Picchetti, Ciocci e Pietrini.

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Anticipo all'onorevole e Mellini che ritengo irricevibile la richiesta di verifica del numero legale che egli ha testè avanzato, in quanto l'articolo 46 del regolamento della Camera stabilisce che a tale verifica possa procedersi qualora ciò sia richiesto in Assemblea o in Commissione, rispettivamente, da venti o quattro deputati, condizione quest'ultima che, palesemente, non è soddisfatta.

L'onorevole Mellini probabilmente intendeva riferirsi alla richiesta di votazione per scrutinio segreto espressamente disciplinata dall'articolo 51 del regolamento che, a mio parere, costituendo



un'eccezione, non è suscettibile di interpretazione analogica.

GIULIO MACERATINI. Vorrei intervenire per un richiamo agli articoli 46 e 51 del regolamento ed intendo fornire anche una spiegazione politica.

Il movimento sociale italiano ha dichiarato — e sarà coerente con questo atteggiamento — che non intende fare ostruzionismo nel corso dell'*iter* di questo progetto di legge (in ordine al quale sussistono orientamenti contrastanti), ma esige che coloro che sono favorevoli ad esso vengano in questa sede a votare, anche se oggi è lunedì; né, da questo punto di vista, possono verificarsi supplenze ipotetiche; valutazione politica questa che motiva la mia firma alla richiesta avanzata dall'onorevole Mellini.

È prassi costante all'interno dei Comitati ristretti ed in tutte le altre occasioni, considerare i gruppi politici in base alla loro incidenza numerica nelle Commissioni, a prescindere dall'effettiva presenza fisica dei loro componenti. Mi sembra, quindi, che un'applicazione razionale dell'articolo 46 esiga che si tenga conto del valore ponderale dei gruppi, perché a questa logica è improntato l'intero regolamento della Camera. Al contrario, in questa circostanza si richiede la presenza fisica di quattro deputati benché sia evidente che il gruppo del movimento sociale italiano consta, in questa Commissione, di tre deputati e quello radicale di uno e, dunque, in base alla logica usuale dovrebbe ritenersi soddisfatta la condizione posta dall'articolo 46. Assumere un atteggiamento fiscale e pretendere la presenza fisica è tanto più grave in quanto essa non è assicurata proprio da coloro che sostengono questa legge, giacché nella maggioranza si registrano vuoti deplorabili e vergognosi.

Pertanto, ritengo che l'interpretazione cortesemente anticipata dal presidente sia, da questo punto di vista, inaccettabile.

MAURO MELLINI. Intervengo per un richiamo al regolamento.

Signor presidente, la tesi secondo la quale l'interpretazione dell'articolo 51, relativo alla richiesta di scrutinio segreto (che, come giustamente ricordava il collega Maceratini, risponde a tutta l'impostazione del nostro regolamento), in base alla quale i gruppi hanno la rappresentanza dei deputati che ad esso appartengono, non si applicherebbe, invece, alla norma relativa alla richiesta di verifica del numero legale è inaccettabile. Ciò appunto per il principio secondo il quale il gruppo può, almeno fino alla prova della volontà contraria, rappresentare coloro che ad esso appartengono nell'ambito sia dell'Assemblea, sia delle Commissioni; principio cui sono improntate tutte le norme regolamentari.

Inoltre, vi è un'altra considerazione: in sostanza, con questa tesi si privilegiano gli assenti perché si afferma che l'esistenza del numero legale deve essere presupposta e che coloro che si dolgono dell'altrui assenza debbono essere tutti presenti, mentre si può deliberare sugli articoli della legge anche rimanendo assenti. Tale è la realtà di questa impostazione: si può votare — ripeto — l'articolo essendo assenti, ma non si può richiedere che sia verificato il numero illegale; infatti, noi contestiamo che si voti con il numero illegale. Dopo aver riaffermato l'esigenza, l'urgenza, la necessità di colmare il vuoto legislativo, fondate la vostra pretesa politica, l'affermazione che « Annibale è alle porte » sulla tesi che si può benissimo sopperire a questa straordinaria esigenza standosene a casa e richiedendo la presenza a coloro che di ciò si dolgono e non a chi ritiene di poter votare, comodamente, rimanendo assente.

Ritengo che al presidente — il quale, per altri versi, ha dimostrato sensibilità — non possa sfuggire la gravità delle decisioni che si vanno ad assumere in queste condizioni anche nei confronti del paese, al quale si « raccontano » i vuoti legislativi, ma non quelli che si registrano in quest'aula.

LUCIANO VIOLANTE. Desidero intervenire, contro il richiamo al regolamento

dell'onorevole Maceratini. In tutti i casi in cui il regolamento ha inteso far riferimento ai presidenti o ai rappresentanti dei gruppi, l'ha espressamente dichiarato; pertanto, ove ciò non sia specificato, la norma deve intendersi riferita ai deputati presenti fisicamente. Intendo, inoltre, far rilevare — poiché gli onorevoli Mellini e Maceratini insistono sulle presenze — che il gruppo comunista è presente con dieci parlamentari su undici.

**PRESIDENTE.** Sul piano politico, mi faccio carico fino in fondo dell'esigenza prospettata dagli onorevoli Maceratini e Mellini. Tuttavia, dovendo applicare il regolamento, non posso che concordare sulle argomentazioni dell'onorevole Violante, in quanto, là dove il regolamento ha voluto attribuire ai rappresentanti dei gruppi un'influenza sulle decisioni, l'ha dichiarato espressamente, come nel caso dell'articolo 51.

Per tale motivo, ribadisco di ritenere inammissibile la richiesta di verifica del numero legale avanzata dagli onorevoli Mellini e Maceratini.

**MAURO MELLINI.** Ai sensi dell'articolo 51, secondo comma, del regolamento, chiedo la votazione per appello nominale dell'emendamento 7. 1.

**GIULIO MACERATINI.** Mi associo.

**PRESIDENTE.** Dichiaro ammissibile tale richiesta.

**GIULIO MACERATINI.** La norma contenuta nell'articolo 51 è chiara, nel senso che concede la possibilità di avanzare tale richiesta a quattro deputati (ed è un'ipotesi) o ad uno o più rappresentanti di gruppi (in questo caso sono due) che separatamente o congiuntamente risultino di almeno pari consistenza numerica.

Desidero, inoltre, fare una dichiarazione di natura politica. Ritirerò la mia richiesta dopo la prima votazione per appello nominale, in quanto essa è motivata dall'esigenza di far risultare, proprio dalla votazione per appello nominale, chi

sia stato diligente e sia venuto a votare questa legge così grave ed importante e chi, invece, attraverso una sostituzione (come avviene per il megalitico e compatto gruppo comunista) o per assenza propria (come accade per gli altri gruppi) abbia ritenuto che questa legge dovesse essere approvata per opera e merito dello « Spirito santo ».

#### Votazione nominale.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione per appello nominale sull'emendamento Mellini ed altri 7. 1.

*(Segue la votazione).*

Poiché la Commissione non è in numero legale, sospendo la seduta per un'ora ai sensi del secondo comma dell'articolo 47 del regolamento.

**La seduta, sospesa alle 19,5, è ripresa alle 20,5.**

**PRESIDENTE.** In assenza del collega Vairo, l'onorevole Orlandi lo sostituirà nella funzione di segretario.

Chiedo ai proponenti se insistano nella richiesta di votazione per appello nominale.

**GIULIO MACERATINI.** Non insistiamo, signor presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 7. 1.

*(È respinto).*

**BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore.** Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 7.

**GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia.** Anche il Governo si dichiara contrario ad essi.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'emendamento 7. 2.

**MAURO MELLINI.** Signor presidente, prendo la parola per dichiarazione di

voto. Ho specificato già nel mio precedente intervento che la soppressione, operata dal Senato, della frase contenuta nel testo approvato dalla Camera si presta a possibili gravissime conseguenze riguardo non solo alla rivalsa, ma anche all'impianto complessivo della legge.

Il terzo comma dell'articolo 7 non è limitativo dell'azione di rivalsa, ma della responsabilità; infatti così recita: « I giudici conciliatori e i giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. » e non « rispondono in rivalsa soltanto in caso di dolo ». Ciò può far pensare che la responsabilità dello Stato, in rapporto a quella del giudice, in questi casi, sia limitata in considerazione della categoria del magistrato giudicante: per esempio, se il danno è stato provocato da un giudice conciliatore, la responsabilità dello Stato varrebbe solo nel caso di un provvedimento doloso.

Il nostro emendamento propone di aggiungere la seguente espressione: « salvo che la responsabilità dello Stato sia stata stabilita o riconosciuta nei casi in cui i magistrati non sono da considerare responsabili in rivalsa per i limiti di cui al comma terzo del presente articolo e salvo escludere quelli tra i componenti del collegio che non sono responsabili a norma di tale comma ». L'aggiunta di questa frase avrebbe lo scopo di evitare di chiamare in giudizio un magistrato — nel caso in cui venga commesso un grave errore, ma non vi sia dolo — quando dall'esame del titolo di responsabilità (in base al quale lo Stato ha proceduto al risarcimento) e della qualifica del giudice che ha concorso all'atto dannoso si rileva, ai sensi del comma terzo, che tale magistrato non è soggetto alla rivalsa.

Colleghi, ritengo che questa formulazione consenta di evitare la ricaduta degli effetti del comma terzo sul contenuto del comma secondo con un'applicazione letterale della norma. Credo che tale precisazione sia necessaria a meno che non si accetti una concezione della responsabilità dello Stato, intesa in senso solidale, coerente con i principi fondamentali del diritto. Poiché non vi è una tale coerenza,

esiste il pericolo di una deformazione del contenuto normativo, mentre la formulazione da noi proposta consente di evitare maggiori problemi oltre a quelli che deriveranno direttamente dal contenuto della legge sul piano interpretativo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 7. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 7. 3, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 7. 4.

**MAURO MELLINI.** La formulazione di questo emendamento è ancora più ristretta dei precedenti: si intende evitare l'inutile chiamata in causa dei magistrati ai sensi del comma terzo dell'articolo 7, poiché si pone l'obbligo allo Stato, prima che agisca in rivalsa, di verificare se la qualifica del giudice consenta tale azione; altrimenti la portata generale della proposizione precedente comporterebbe che lo Stato debba sempre agire in rivalsa, lasciando al giudice questo accertamento.

La necessità dell'azione deve essere sempre commisurata all'esistenza del diritto, verificabile preventivamente: qui il diritto di rivalsa dello Stato non c'è, e quindi lo Stato non deve agire in rivalsa.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 7. 4, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 7. 5, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del Senato.

*(È approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

*(Competenza per l'azione di rivalsa e misura della rivalsa).*

1. L'azione di rivalsa deve essere promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. L'azione di rivalsa deve essere proposta dinanzi al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva, al momento del fatto, il magistrato che ha posto in essere il provvedimento, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto. In tal caso è competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello di altro distretto più vicino.

3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui si è verificato il fatto, anche se dal medesimo fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. La misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l'estraneo che partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o un reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa è calcolata in rapporto a tale stipendio o reddito al tempo in cui si è verificato il fatto.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

*(Competenza per l'azione di rivalsa e misura della rivalsa).*

1. L'azione di rivalsa deve essere promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. L'azione di rivalsa deve essere proposta dinanzi al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva, al momento del fatto, il magistrato che ha posto in essere il provvedimento, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto. In tal caso è competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello di altro distretto più vicino.

3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l'estraneo che partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa è calcolata in rapporto a tale stipendio o reddito al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 3, sostituire le parole:* in cui l'azione di risarcimento è proposta *con le parole:* in cui si è verificato il fatto, o di quello maggiore percepito nelle annualità seguenti fino alla proposizione della domanda di rivalsa.

8. 1.

Mellini, Teodori, Aglietta, Vesce, Pannella, Zevi, Modugno, Calderisi.

*Al comma 3, sostituire le parole:* al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta *con le parole:* quando l'azione di rivalsa è pervenuta alla decisione da parte del Collegio.

8. 2.

Mellini, Zevi, Teodori, Faccio, Modugno, Staller, Stanzani Ghedini, Pannella.

*Al comma 3, sostituire le parole:* al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, *con le parole:* quando l'azione di rivalsa è proposta.

8. 3.

Mellini, Staller, Zevi, Calderisi, Teodori, Modugno, Stanzani Ghedini, Pannella.

*Al comma 3, dopo le parole:* l'azione di risarcimento è proposta, *aggiungere le parole:* salvo che in tale epoca il magistrato non sia andato a riposo, nel qual caso si tiene in conto dello stipendio più alto percepito nel periodo precedente.

8. 4.

Mellini, Teodori, Vesce, Aglietta, Pannella, Zevi, Modugno, Calderisi.

*Al comma 3, dopo le parole:* in cui l'azione di risarcimento è proposta, *aggiungere le parole:* senza tener conto della

riduzione dello stipendio per aspettativa chiesta dal magistrato.

8. 5.

Mellini, Teodori, Vesce, Aglietta, Modugno, Zevi, Pannella, Calderisi.

*Al comma 3, dopo le parole:* l'azione di risarcimento è proposta *aggiungere le seguenti:* e comunque dello stipendio annuo massimo percepito nel periodo compreso tra quello in cui si è verificato il fatto e la proposizione dell'azione di rivalsa.

8. 6.

Mellini, Teodori, Aglietta, Vesce, Pannella, Calderisi.

*Al comma 4, sostituire le parole:* al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta *con le seguenti:* al tempo del fatto.

8. 7.

Mellini, Teodori, Vesce, Aglietta, Modugno, Zevi, Calderisi, Pannella, Rutelli.

*Al comma 4, sostituire le parole:* al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta *con le seguenti:* quando l'azione di rivalsa perviene alla decisione del Collegio.

8. 8.

Mellini, Zevi, Teodori, Calderisi, Vesce, Pannella.

*Al comma 4, sostituire le parole:* al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, *con le parole:* quando l'azione di rivalsa è proposta.

8. 9.

Mellini, Teodori, Zevi, Calderisi, Pannella, Vesce, Faccio, Modugno.

EMILIO VESCE. Per quanto riguarda quest'articolo, riteniamo importante verificare alcune modifiche introdotte dal Senato.

Si tratta qui di commisurare il rapporto del cittadino con lo Stato e, trattandosi di materia risarcitoria — cioè di denaro —, occorre tener presente alcuni criteri, che possono essere sfuggiti, o che sono comunque da valutare meglio. Perciò i nostri emendamenti tendono a riportare l'azione di risarcimento e di rivalsa al momento in cui quel terzo di un'annualità dello stipendio (che è la misura stabilita per la rivalsa) abbia una sua congruità, così che non diventi solo una sorta di corresponsione simbolica, in cui si esaurisce tutto il risarcimento del cittadino.

Si pensa forse che, essendo l'azione promossa dallo Stato, si avranno congrue risposte: ma in proposito si registrerà una casistica tanto estesa, da rendere poco credibile questa sicurezza che si evince dalla lettura dell'articolo 8. Del resto, per rendersi conto di quali perplessità sorgano in materia, basti pensare a ciò che si è detto a proposito di vittime del terrorismo, ed al fatto che non si riesce ad approvare, in questo Parlamento, una legge che dia adeguate risposte alle richieste avanzate circa il risarcimento per ingiusta detenzione.

Gli emendamenti da noi presentati all'articolo 8 si prefiggono lo scopo di centrare l'entità di questo terzo dello stipendio annuo del magistrato, in modo che essa risulti quanto meno vicina al valore medio della moneta, e sia indicizzato. Ad esempio, con l'emendamento 8. 1 proponiamo di sostituire le parole del terzo comma: « in cui l'azione di risarcimento è proposta » con le altre: « in cui si è verificato il fatto, o di quello maggiore percepito nelle annualità seguenti fino alla proposizione della domanda di rivalsa »; con l'emendamento 8. 2, intendiamo sostituire le parole: « al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta » con le altre: « quando l'azione di rivalsa è pervenuta alla decisione da parte del Collegio »; gli altri emendamenti contengono poi una serie di modulazioni di questo comma, nel testo approvato dal Senato, puntando sul problema centrale della misura della rivalsa.

Gli emendamenti da noi presentati al quarto comma estendono queste indicazioni e correzioni alla materia concernente i cosiddetti estranei, che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie: anche per costoro la misura della rivalsa dovrebbe essere definita in base ai criteri che ho prima esposto.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mentre alcuni emendamenti all'articolo 8 sono da considerarsi infondati, altri potrebbero avere un qualche fondamento.

Il Senato, dopo aver discusso responsabilmente e a lungo l'intera materia, ha individuato il momento in cui calcolare la misura della rivalsa.

Esprimo, dunque, parere contrario agli emendamenti presentati all'articolo 8.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 8. 1.

MAURO MELLINI. Signor presidente, onorevoli colleghi, il Senato ha operato all'articolo 8 una modifica che da una parte è timida, dall'altra presenta degli inconvenienti, e quindi procede in senso opposto rispetto alla direzione in cui sembrava muoversi l'intervento dell'altro ramo del Parlamento.

La Camera aveva stabilito, come data per la determinazione del « famoso » stipendio annuo, il momento del fatto. Premetto che tutto questo articolo è l'articolo sulle « facilitazionissime »; la legge bandisce: « danneggiate, danneggiate: facilitazionissime per il pagamento; danneggiate oggi, pagherete domani, pagherete poco, pagherete a rate », e poi, magari... non pagherà nessuno. Il Senato, invece, ha ritenuto di far pagare un po' in più, ma non ha detto che, nel momento in cui si pagherà, si vedrà quanto il magistrato percepisce di stipendio: ha fatto riferimento alla proposizione dell'azione di risarcimento, la quale precede di

sei, sette, otto anni il momento dell'azione di rivalsa, e a maggior ragione il momento in cui dall'azione di rivalsa segue un titolo per il quale lo Stato possa rivalersi ed esercitare concretamente la rivalsa medesima sul magistrato.

Il magistrato, perciò, tra la proposizione dell'azione di risarcimento e quella dell'azione di rivalsa, fa in tempo a diventare, da giudice di tribunale, in qualche caso anche giudice di Cassazione, se è una persona molto attiva.

D'altra parte, non tenendosi conto del momento del fatto, il rischio è che, quando sta per essere proposta l'azione di rivalsa, il magistrato si metta in aspettativa, con i problemi conseguenti; oppure, nel frattempo, il magistrato può essere andato a riposo. Allora, qual è lo stipendio su cui si deve determinare la misura di un terzo, come limite massimo della rivalsa? Al momento del fatto si presume che il magistrato sia in servizio, perché è difficile immaginare che egli possa causare un danno se non lo è; ma, se si fa riferimento ad un momento successivo, bisognerà ricorrere ad uno dei criteri fissati con questo emendamento. Esso intende ristabilire un principio generale, laddove propone di sostituire le parole: « in cui l'azione di risarcimento è proposta », con le altre: « in cui si è verificato il fatto, o di quello maggiore percepito nelle annualità seguenti fino alla proposizione della domanda di rivalsa ».

In questa dizione c'è una razionalità; prevedendo invece il semplice momento della rivalsa, c'è il rischio — come ripeto — che il magistrato vada in pensione o si metta in aspettativa, e non si sappia più in base a quale criterio determinare l'entità di questa già modesta e miserabile rivalsa dello Stato.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 8. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Informo la Commissione che mi è pervenuta una richiesta di sostituzione degli onorevoli Buffoni ed Andò con gli onore-

voli Piermartini e Marianetti. Il gruppo socialista afferma che, per un disguido, tale richiesta, pur essendo stata inoltrata prima dell'inizio della seduta odierna, è pervenuta alla segreteria della Commissione solo in questo momento. Mi riservo, comunque, di valutare nel prosieguo della seduta l'ammissibilità di queste sostituzioni.

Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 8. 2.

**MAURO MELLINI.** Vorremo sapere, perlomeno in linea teorica visto che, praticamente, non vi è alcuna previsione in fatto di risarcimento, quale sia il criterio di questa « famosa » riduzione nella misura di un terzo dello stipendio. È un criterio adottato *vietatis causa* per non « strappare il pane dalla bocca » al magistrato, in relazione al pane percepito nel momento in cui glie lo si strappa insieme al companatico?

Qualche volta il danno, invece, toglie il pane al cittadino, ma in questo caso si tratta di pane e di companatico. Non bisogna tenere presente il momento della proposizione dell'azione di rivalsa, ma quello in cui si arriva ad una decisione. Per una domanda di alimenti in una causa di divorzio non si tiene presente lo stipendio percepito dall'obbligato (potrebbe essere la moglie, ma è soprattutto il marito) nel momento in cui la causa ha inizio, ma quello relativo al momento in cui essa passa « in decisione ».

Noi proponiamo, signor presidente, questa formulazione: che si tenga presente l'ultimo momento utile per l'accertamento, quello della precisazione delle conclusioni.

Ritengo che questo emendamento, che, insieme agli altri, ha avuto un'attenzione « innocua » e anche « indolore » da parte del Governo, meriterebbe una qualche forma di considerazione da parte nostra; l'attenzione, da parte del Governo, ci gratifica ma non ci soddisfa. Crediamo, infatti, che non ci « salviamo l'anima » nel far passare una brutta legge per l'onore delle armi.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 8. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 8. 3.

**MAURO MELLINI.** Definirei questo un emendamento « secco », poiché sposta dall'azione di risarcimento a quella di rivalsa il momento da considerare nella proposta di rivalsa. Non si parla di momenti diversi dell'azione, ma solamente dei due tipi di azione che riguardano i magistrati; altrimenti, se si dovesse fare riferimento al momento della proposizione dell'azione, si dovrebbe tenere presente, agli effetti del risarcimento nei confronti del cittadino, che esso dovrebbe essere commisurato alla gravità del disavanzo dello Stato. Si parla, quindi, della retribuzione del magistrato, in realtà tenendo fuori tutta una serie di fonti di reddito che molto spesso sono superiori a quelle prese in considerazione. Risulta evidente che il riferimento deve andare alla proposizione dell'azione di rivalsa, non a quella di risarcimento.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 8. 3, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 8. 4.

**MAURO MELLINI.** Questo emendamento richiama delle affermazioni che sono state fatte, talvolta con toni anche beffardi (perché il contenuto era tale), anche se la questione è stata sollevata quasi a sostegno e a rappresentazione della triste condizione del magistrato o, magari, dei suoi eredi. Ricordiamoci che il Senato ha reintrodotto questa condizione iugulatoria che è chiaramente dissuasiva nei confronti del cittadino, sostenendo che, prima di poter agire in giudizio, il cittadino che ha già subito dei danni, deve esaurire tutti i gradi del giu-

dizio nel quale l'azione dannosa ha spiegato i suoi effetti. Quindi, anche per proporre l'azione di risarcimento del danno — « campa cavallo! » — bisogna aspettare.

Ed è stato rappresentato il caso del magistrato che fa a tempo ad andare in quiescenza ed anche ad andare « all'altro mondo ». Il punto di riferimento rappresentato dallo stipendio percepito in quell'epoca non esiste più. Sorgeranno, pertanto, problemi su quello che era lo stipendio. Perché tra due magistrati che compiono lo stesso atto dannoso — membri dello stesso collegio — l'uno dovrebbe rispondere secondo un terzo dello stipendio percepito all'epoca della proposizione della domanda, l'altro, che a quell'epoca non percepiva lo stipendio, dovrà rispondere secondo un criterio molto diverso. Quale? Quello per cui si fa riferimento all'ultimo stipendio.

Con questo emendamento abbiamo voluto eliminare ogni motivo d'incertezza, perché fissiamo con esso che cosa avviene quando il magistrato ha fatto a tempo (come probabilmente accadrà) ad andarsene in quiescenza (magari gli potrebbe far comodo andare a fare i collaudi). Per tale motivo, abbiamo presentato questo emendamento, con cui, al comma terzo, dopo le parole: « ... l'azione di risarcimento è proposta », proponiamo l'aggiunta delle seguenti: « salvo che in tale epoca il magistrato non sia andato a riposo, nel qual caso si tiene in conto dello stipendio più alto percepito nel periodo precedente ».

Credo che questo emendamento ristabilisca un dato di chiarezza e un minimo di equità, ammesso che si possa parlare di equità per delle disposizioni così riduttive che poco hanno a che fare con questa materia.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 8. 4, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 8. 5.



MAURO MELLINI. Signor presidente, con l'emendamento 8. 5 abbiamo voluto prendere in considerazione il caso del magistrato in aspettativa; infatti, se il magistrato, nell'anno antecedente all'azione di rivalsa, chiede ed ottiene un periodo di aspettativa, percepisce uno stipendio ridotto, anche al netto delle ritenute. È vero che lo stipendio annuo non è quello conseguente alla riduzione per l'aspettativa, bensì quello precedente, ma, per non creare problemi interpretativi di alcun genere, vogliamo che al terzo comma dell'articolo 8, dopo le parole: « in cui l'azione di risarcimento è promossa », sia aggiunto: « senza tener conto della riduzione dello stipendio per aspettativa chiesta dal magistrato ». Altrimenti, per un giudice che l'abbia « fatta grossa », sapendo che potrebbe scattare l'azione di rivalsa, potrebbe risultare comodo ridurre la misura della stessa con atto potestativo. Ciò sarebbe iniquo, e noi cerchiamo di impedirlo; si tratta di un'operazione che, a nostro giudizio, non dovrebbe avere efficacia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 8. 5, non accettato dal relatore né dal Governo.  
(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 8. 6.

MAURO MELLINI. Con l'emendamento 8. 6 proponiamo che al terzo comma dell'articolo 8, dopo le parole: « l'azione di risarcimento è proposta », siano aggiunte le parole: « e comunque dello stipendio annuo massimo percepito nel periodo compreso tra quello in cui si è verificato il fatto e la proposizione dell'azione di rivalsa ». Tale formulazione, in linea con gli altri emendamenti da noi presentati, tende ad eliminare inconvenienti d'ordine sostanziale e sistematico. Se è vero che, parallelamente all'azione di risarcimento del danno, opererà anche l'azione disciplinare, una delle sanzioni potrebbe essere rappresentata dalla riduzione dello stipendio e dalla perdita degli scatti di an-

zianità; in questo caso, la sanzione disciplinare farebbe ridurre l'entità del risarcimento. Mi pare sia di tutta evidenza il fatto che tale eventualità rappresenterebbe un'ulteriore beffa non solo per il cittadino danneggiato, ma anche per il contribuente, il famoso « Pantalone », che è quello che paga.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 8.6, non accettato dal relatore né dal Governo.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 8. 7, non accettato dal relatore né dal Governo.  
(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 8. 8.

MAURO MELLINI. Signor presidente, il quarto comma dell'articolo 8 riguarda la misura della rivalsa in riferimento ai giudici non togati; tale misura è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale. Si tratta, a mio avviso, di una scelta inopportuna; per esempio, non si vede per quale motivo in relazione a commissioni tributarie dei gradi superiori, composte da funzionari con stipendi più elevati, si debba fare riferimento al momento in cui l'azione di risarcimento viene proposta. Infatti, è molto più opportuno ricollegarsi al momento in cui l'azione di rivalsa perviene al collegio, perché in quella fase la capacità di rifusione nei confronti dello Stato potrà essere valutata con criteri oggettivi e non puramente casuali.

Il riferimento al momento della proposizione della domanda è privo di senso comune e con l'emendamento 8. 8 cerchiamo di riformulare il quarto comma in maniera più sistematica, in modo che poi possano intervenire valutazioni interpretative più coerenti, perché francamente non si riesce a capire quale sia il riferimento a questa fase, che è completamente estranea al rapporto e che non ha

alcuna rilevanza sulla capacità risarcitoria del magistrato nei confronti dello Stato né, tanto meno, sul rapporto tra lo stesso magistrato e lo Stato.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 8. 8, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 8. 9.

**MAURO MELLINI.** Signor presidente, mentre nell'emendamento 8. 8 si è preso in considerazione il momento del passaggio in decisione, secondo il criterio accolto ogni volta che il reddito del soggetto convenuto viene preso come parametro della sua capacità satisfattiva e non come parametro oggettivo (ho citato prima l'esempio della determinazione dell'assegno di mantenimento alimentare o di risarcimento in cause di divorzio, in cui il momento è quello della decisione), nell'emendamento 8. 9 si fa invece riferimento al momento rappresentato correttamente dalla proposizione della domanda di rivalsa. Lo Stato accerta e stabilisce poi l'importo della retribuzione dovuta, in base al reddito del soggetto, commisurato a quel momento. Senza ricorrere all'analogia con la determinazione di una capacità satisfattiva agli effetti, per esempio, di azioni relative al mantenimento, si fa riferimento ad un criterio che tenga presenti le condizioni al momento della proposizione della domanda di rivalsa e non dell'altra domanda che ha soltanto un effetto prodromico sulla prima.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 8. 9, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

**MAURO MELLINI.** Le dichiarazioni del ministro su questi emendamenti in realtà riguardano aspetti non secondari del testo

pervenutoci dal Senato ed evidenziano le perplessità relative alle norme sull'azione di rivalsa e la sua riduzione. Con tale normativa si dà a questa vicenda della cosiddetta responsabilità civile dei magistrati quel coronamento che porta ad una valutazione estremamente pesante e credo che, a tale proposito, si sarebbe potuto usare il termine « leggiaccia » relativamente a queste norme, non ad altri aspetti che pure sono particolarmente commendevoli.

Dichiaro, pertanto, la mia contrarietà a questo articolo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo del Senato.

*(È approvato).*

L'articolo 9 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

#### ART. 10.

*(Consiglio di presidenza della Corte dei conti).*

1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti, la competenza per i giudizi disciplinari e per i provvedimenti attinenti e conseguenti che riguardano le funzioni dei magistrati della Corte dei conti è affidata al Consiglio di presidenza.

2. Il Consiglio di presidenza è composto:

a) dal presidente della Corte dei conti che lo presiede;

b) dal procuratore generale della Corte dei conti;

c) dal presidente di sezione più anziano;

d) dai quattro cittadini scelti di intesa tra i Presidenti delle due Camere tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale;

e) da dieci magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione, consigliere o vice procuratore, primo referendario e referendario in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio dell'anno di costituzione dell'organo.

3. Alle adunanze del Consiglio di presidenza partecipa il segretario generale senza diritto di voto.

4. Il Consiglio di presidenza ha il compito di decidere in ordine alle questioni disciplinari. Alle adunanze che hanno tale oggetto non partecipa il segretario generale ed il procuratore generale è chiamato a svolgervi, anche per mezzo dei suoi sostituti, esclusivamente le funzioni inerenti alla promozione dell'azione disciplinare e le relative richieste.

5. Alla elezione dei componenti di cui alla lettera e) del comma 2 partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati con voto personale e segreto.

6. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere soltanto una preferenza. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.

7. Per l'elezione è istituito presso la Corte dei conti l'ufficio elettorale nominato dal presidente della Corte dei conti e composto da un presidente di sezione, che lo presiede, e da due consiglieri più anziani di qualifica in servizio presso la Corte dei conti.

8. Il procedimento disciplinare è promosso dal procuratore generale della Corte dei conti. Nella materia si applicano gli articoli 32, 33, commi secondo e terzo, e 34 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

9. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti si applicano in quanto compatibili le norme di cui agli articoli 7, primo, quarto, quinto e settimo comma, 8, 9, quarto e quinto comma, 10, 11, 12, 13, primo comma, numeri 1), 2), 3), e secondo comma, numeri 1), 2), 3), 4), 8), 9), della legge 27 aprile 1982, n. 186.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 10.

*(Consiglio di presidenza della Corte dei conti).*

1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti, la competenza per i giudizi disciplinari e per i provvedimenti attinenti e conseguenti che riguardano le funzioni dei magistrati della Corte dei conti è affidata al consiglio di presidenza.

2. Il Consiglio di presidenza è composto:

a) dal presidente della Corte dei conti che lo presiede;

b) dal procuratore generale della Corte dei conti;

c) dal presidente di sezione più anziano;

d) da quattro cittadini scelti di intesa tra i Presidenti delle due Camere tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale;

e) da dieci magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione, consigliere o vice procuratore, primo referendario e referendario in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio dell'anno di costituzione dell'organo.

3. Alle adunanze del Consiglio di presidenza partecipa il segretario generale senza diritto di voto.

4. Il Consiglio di presidenza ha il compito di decidere in ordine alle questioni disciplinari. Alle adunanze che hanno tale oggetto non partecipa il segretario generale ed il procuratore generale è chiamato a svolgervi, anche per mezzo dei suoi sostituti, esclusivamente le funzioni inerenti alla promozione dell'azione disciplinare e le relative richieste.

5. I cittadini di cui alla lettera d) del comma 2 non possono esercitare alcuna

attività suscettibile di interferire con le funzioni della Corte dei conti.

6. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere soltanto una preferenza. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.

7. Per l'elezione è istituito presso la Corte dei conti l'ufficio elettorale nominato dal presidente della Corte dei conti e composto da un presidente di sezione che lo presiede, e da due consiglieri più anziani di qualifica in servizio presso la Corte dei conti.

8. Il procedimento disciplinare è promosso dal procuratore generale della Corte dei conti. Nella materia si applicano gli articoli 32, 33, commi secondo e terzo, e 34 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

9. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti si applicano in quanto compatibili le norme di cui agli articoli 7, primo, quarto, quinto settimo comma, 8, 9, quarto e quinto comma, 10, 11, 12, 13, primo comma, numeri 1), 2), 3), e secondo comma, numeri 1), 2), 3), 4), 8), 9), della legge 27 aprile 1982, n. 186.

I deputati del gruppo federalista europeo hanno presentato una proposta di stralcio di questo articolo. Ai sensi dell'articolo 70, comma 2 del regolamento, la dichiaro inammissibile.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 10.*

10. 1.

Mellini, Zevi, Teodori, Calderisi, Vesce, Pannella, Aglietta.

*Sopprimere il comma 5.*

10. 2.

Mellini, Pannella, Teodori, Vesce, Aglietta, Calderisi, Modugno.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

I cittadini di cui alla lettera d) del comma 2 non possono esercitare alcuna

attività professionale, di patrocinio o di consulenza, relativa a giudizi avanti alla Corte dei conti o alla giurisdizione di questa, né possono svolgere alcuna attività di amministratori o consulenti di enti pubblici o privati soggetti al controllo della Corte dei conti o che abbiano rapporti con amministrazioni pubbliche soggetti a controllo della Corte.

10. 3.

Mellini, Teodori, Aglietta, Vesce, Calderisi, Pannella, Zevi, Modugno.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

I cittadini di cui alla lettera d) del comma 2 non possono esercitare il patrocinio avanti alla Corte dei conti, né prestare consulenza ad enti sottoposti al controllo della Corte stesa o a soggetti destinatari di contributi o che abbiano stipulato contratti o siano titolari di rapporti con pubbliche amministrazioni sottoposti a controllo della Corte, né possono patrocinare cause in cui si discuta della giurisdizione della Corte dei conti.

10. 4.

Mellini, Teodori, Aglietta, Vesce, Calderisi, Pannella, Zevi, Faccio.

*Al comma 5, dopo le parole: alcuna attività, aggiungere le parole: di patrocini, di consulenza o.*

10. 5.

Mellini, Teodori, Vesce, Aglietta, Zevi, Calderisi, Faccio, Staller, d'Amato, Modugno.

*Al comma 5, aggiungere, dopo le parole: esercitare alcuna attività, le seguenti: al di fuori del Consiglio di presidenza e ad esso inerenti.*

10. 6.

Mellini, Pannella, Calderisi, Aglietta, Faccio, Modugno, Zevi.

*Al comma 5, aggiungere, dopo le parole: suscettibile di interferire, le seguenti: direttamente o indirettamente.*

10. 7.

Mellini, Modugno, Faccio, Staller, Zevi, Calderisi, Teodori, Pannella.

*Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: o in favore di enti soggetti al controllo della Corte dei conti.*

10. 8.

Mellini, Teodori, Vesce, Aglietta, Zevi, Modugno, Staller, d'Amato.

Dichiaro inammissibile l'emendamento 10. 1 ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del regolamento.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
LUCIANO VIOLANTE

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Vorrei innanzitutto svolgere una considerazione di carattere generale sull'articolo 10. Il fatto che tale articolo non sia stato stralciato al Senato è certamente frutto di una di quelle pressioni corporative che in questo periodo si è tentato di esercitare, con un certo successo, nei confronti del potere legislativo da parte dei vari gruppi di corporazione dei magistrati. Si è ottenuto pertanto, con tale operazione, il mantenimento di un articolo sul quale precedentemente si era manifestata una volontà soppressiva, proprio per eliminare norme che non erano strettamente inerenti all'oggetto di questa legge e alla materia referendaria.

I nostri emendamenti (tra i quali ve ne è uno soppressivo di tutto l'articolo ed un altro soppressivo del comma 5 reintrodotta dal Senato) hanno la finalità principale di fornire chiarezza.

Il comma 5 recita: « I cittadini di cui alla lettera d) » (che integrano cioè il consiglio di presidenza della Corte dei conti) « non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni della Corte dei conti ».

Poiché in relazione a queste attività la dizione, a nostro giudizio, è assolutamente generica, nel senso che potrebbe dare adito a diverse interpretazioni, abbiamo proposto una serie di emendamenti in una certa misura « a scalare » (uso un termine improprio) che mirano a specificare quali sono le attività suscettibili di interferire con le funzioni della Corte dei conti.

L'emendamento 10. 3 recita: « I cittadini di cui alla lettera d) del comma 2 non possono esercitare alcuna attività professionale, di patrocinio o di consulenza, relativa a giudizi davanti alla Corte dei conti o alla giurisdizione di questa, né possono svolgere alcune attività di amministratori o consulenti di enti pubblici o privati soggetti al controllo della Corte dei conti o che abbiano rapporti con amministrazioni pubbliche soggette al controllo della Corte ».

Si tratta certamente di un emendamento che ha il pregio di chiarire la fattispecie prevista nel comma 5 che riteniamo prudente specificare (come ci insegna la recente vicenda dei magistrati « collaudatori »).

Negli emendamenti successivi abbiamo tentato di inserire ugualmente, sia pure in forma più ridotta, come nell'emendamento 10. 5, le parole « di patrocinio e di consulenza » oppure, come nell'emendamento 10. 6, le parole « al di fuori del Consiglio di presidenza e ad esso inerenti » in quanto la dizione « le funzioni della Corte dei conti » potrebbe apparire troppo generica.

Con gli emendamenti 10. 7 e 10. 8, ci è parso utile fornire una specificazione minima del comma 5.

L'esigenza che abbiamo tenuto presente è stata quella — ripeto — di fornire chiarezza in modo tale che non si dia adito ad una interpretazione troppo imprecisa dell'articolo 10; pertanto, chiediamo che si ponga una particolare attenzione alla finalità ed alla necessità che dai lavori di questa Commissione venga approvata una legge sufficientemente chiara.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
GIUSEPPE GARGANI

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti all'articolo 10.

GIULIANO VASSALI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo, al termine della discussione sulle linee generali, ha già ricordato il lungo travaglio che ha caratterizzato l'esame dell'articolo 10. Alcune ragioni, d'ordine politico, ma anche logico, hanno indotto il Governo stesso a ritirare sia la sua originaria proposta di stralcio integrale degli articoli 11, 12, e 13, sia le proposte parzialmente soppressive. In conformità con l'atteggiamento tenuto, quindi, sia pure dopo tormentata riflessione e dopo aver sentito il parere dei rappresentanti dei gruppi al Senato, il Governo, senza entrare nel merito della proponibilità dello stralcio, e concordando sull'inammissibilità della soppressione, esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 10.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 10. 2.

MAURO MELLINI. Signor presidente, non posso fare a meno, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 10.2, di esprimere ancora una volta il mio sdegno per operazioni di « sciacallaggio » che sul « cadavere » della legge sulla responsabilità civile dei magistrati sono state compiute da gruppi di pressione e da gruppi corporativi.

Come spesso capita quando gli sciacalli si gettano su qualcosa da spolpare, poi è intervenuta l'opera di morsicatura, tra i vari sciacalli, con la vittoria di quelli più forti. Chi aveva capacità ricattatorie le ha usate, ed ha ottenuto quello che voleva. La Corte dei conti ha ottenuto il Consiglio di presidenza che voleva; sono stati esclusi da questo organismo coloro che si è voluto escludere. Gli stralci sono stati operati o meno a seconda del potere ricattatorio degli interessati. I giudici dei marmittoni, degli

obiettori di coscienza, i giudici militari, che non avevano da far sentire nessun potere, perché, al massimo, potevano mandare in galera qualche marmittone in più, qualche obiettore di coscienza in più, o qualche capitano di fregata che protestava per i ladrocini di Stato in più, quelli non hanno avuto niente!

Credo che ciò sia agghiacciante, che dia la misura del valore politico delle vicende collegate a questa legge. Vale a dire che siamo in un paese in cui i gruppi di pressione e le corporazioni hanno più potere della classe politica. L'unico vuoto cui siamo di fronte è quello della classe politica: a ciò intendo riferirmi quando ho parlato di vuoto del potere legislativo. Esprimo questo concetto con forza, in maniera pesante, perché ritengo che, se dobbiamo esprimerci con franchezza, dobbiamo farlo con pesantezza di termini. Siamo, infatti, al momento conclusivo di mesi e di anni di battaglia dei cittadini, che hanno predisposto i tavoli per raccogliere le firme necessarie all'effettuazione del *referendum* (procurandosi anche, lira per lira, il necessario per pagare i cancellieri), che hanno svolto la campagna elettorale e che hanno votato. Nel mercimonio generale che si è scatenato su questa legge, che è vergognoso, offrendola in vendita, offrendo in vendita l'esito del *referendum*, giostrando corporazione contro corporazione, questa storia degli stralci calibrati a seconda del valore e del potere ricattatorio delle singole corporazioni è la « ciliegina sulla torta »: ma sarà una torta amara, non per noi, che possiamo, a fronte alta, dichiararci sconfitti, bensì per quelli che pensano di potersi dichiarare vincitori e sono gli sconfitti di fronte a queste corporazioni! È un fatto molto grave, signor presidente!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 10.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 10.3.

MAURO MELLINI. Signor presidente, come si può inserire in un testo di legge una norma che prevede che i cittadini chiamati a far parte del Consiglio di presidenza di cui all'articolo 10 non possano esercitare alcuna attività « suscettibile di interferire » con quella della Corte dei conti? Tali cittadini hanno, infatti, il compito istituzionale di « interferire » nella Corte dei conti. È la Corte stessa, semmai, ad interferire sulle attività di questi signori, dei loro clienti e delle società di cui fanno parte. La collega Aglietta ha ricordato il problema dei giudici « collaudatori ». Se non siamo stati capaci di impedire che continuasse lo scandalo dei giudici « collaudatori », figuriamoci che ruolo potranno avere le persone di cui al quinto comma dell'articolo 10. In un paese in cui non si riesce, a causa di interpretazioni diverse e di ricorsi, a metter fine all'attività dei giudici « collaudatori », noi, quando si tratta di stabilire con chiarezza determinate incompatibilità, agiamo esattamente al contrario di come dovremmo. Ricordate, colleghi, la vignetta di Maccari in cui si dice « Chi la legge non emenda in favor della merenda è sospeso dal partito per mancanza di appetito »? In questo caso, vi sospendono dal partito se approvate l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 10.3, non accettato dal relatore né dal Governo.  
(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 10.4.

MAURO MELLINI. Desidero soltanto chiedere ai colleghi di prendere in considerazione il contenuto di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 10.4, non accettato dal relatore né dal Governo.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 10.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 10.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 10.7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 10.8.

MAURO MELLINI. La Corte dei conti ha una particolare funzione, che non è quella puramente e semplicemente giurisdizionale, bensì quella di controllo. A questo punto, mi chiedo se sia sufficiente stabilire che il consulente di un ente sottoposto al controllo della Corte dei conti non possa svolgere attività capaci di interferire con le funzioni della Corte stessa. Ritengo sarebbe opportuno prescrivere, quanto meno, l'impossibilità di svolgere attività di consulenza o di patrocinio in favore di enti sottoposti al controllo della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 10.8, non accettato dal relatore né dal Governo.  
(È respinto).

LUCIANO VIOLANTE. Non abbiamo condiviso gli emendamenti presentati dai colleghi radicali a questo testo che appaiono, anzi, in contraddizione con gli atteggiamenti assunti dai componenti di quel gruppo quando si è discusso in Assemblea su questi organi.

Vorrei, però, sottolineare che condiveo pienamente la critica mossa al criterio seguito dalla maggioranza e dal Governo nell'operare questi stralci. Essi rispondevano ad esigenze di omogeneità costituzionale (la Corte costituzionale ha recentemente dichiarato incostituzionale l'organo di autogoverno dei tribunali mi-

litari), ma, pur essendo stata qualificata estranea alla materia la norma sull'organo del Consiglio di Stato, altrettanto non è avvenuto per quella relativa alle retribuzioni di alcuni magistrati della Corte dei conti. Riteniamo che tale criterio sia assolutamente deleterio; chiederemo in seguito al Governo di avere un quadro molto chiaro delle retribuzioni *extra* percepite, in particolare, dai magistrati del Consiglio di Stato perché il paese possa conoscere gli intrecci che si verificano tra il Governo e questa magistratura e che non garantiscono né la limpidezza dell'azione dell'esecutivo, né di quella giurisdizionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo del Senato.  
(È approvato).

Gli onorevoli Mellini, Teodori, Staller, Zevi, Modugno, Faccio, Calderisi e Vesce hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 10, aggiungere l'articolo 10-bis riproducente l'articolo 11 del testo della Camera già stralciato dal Senato.*  
10. 01.

MAURO MELLINI. Signor presidente, noi chiediamo l'inserimento dell'integrazione del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato. In precedenza ho parlato — caro collega Violante — della gravità del fatto che rimanessero nel testo le norme sulla Corte dei conti. Il nostro gruppo era contrario all'inserimento di tutte le disposizioni relative, oltre che, appunto, alla Corte dei conti, al Consiglio di Stato ed alla magistratura militare. Tuttavia, riteniamo assurdo operare lo stralcio solo di alcune di esse.

La nostra proposta non è motivata dal desiderio di reinscrivere questa materia, ma se si parte dal principio di introdurre norme disciplinanti lo stipendio e la carriera dei referendari, non si può accettare l'idea che debba essere considerata estranea l'integrazione del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato. Ciò, soltanto

perché i consiglieri di Stato non gradiscono la presenza dei laici che considerano come quei frati laici cercatori che nei conventi erano l'ultima ruota del carro.

A questo punto, se sono state mantenute nel testo della Camera le norme sulla Corte dei conti, persino quelle relative ai referendari, coerenti con il nostro atteggiamento, una volta che la nostra coerenza è stata respinta, riteniamo debbano essere conservate anche le norme relative alla presenza dei laici nel Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Mellini ed altri 10.01.  
(È respinto).

Avverto che all'articolo 11 del testo del Senato è stata presentata una proposta di stralcio da parte dei deputati del gruppo federalista europeo che ritengo inammissibile ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del regolamento.

L'articolo 11 del testo del Senato, identico all'articolo 12 di quello della Camera, non è stato modificato.

Gli onorevoli Mellini, Vesce, Pannella, Zevi, Calderisi, Modugno, Teodori e Staller hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 11, aggiungere l'articolo 11-bis riproducente il testo dell'articolo 13 della Camera già stralciato dal Senato.*  
11. 01.

MAURO MELLINI. Abbiamo fatto riferimento alle corporazioni forti che, in quanto tali, sono riuscite ad ottenere il mantenimento delle norme sul Consiglio di presidenza della Corte dei conti e l'abolizione di quelle sgradite al Consiglio di Stato, relative al Consiglio di presidenza del medesimo organo.

Abbiamo detto che la magistratura militare, in questa fase, è stata la corporazione più debole. Non sono sicuramente sospetto come simpatizzante della magistratura militare né dei suoi atteggiamenti.



menti; ho patrocinato un emendamento che è risultato sgradito presso vasti ambienti di quella magistratura, i quali preferivano l'inserimento nel Consiglio superiore della magistratura militare di un consigliere di cassazione — estraneo e non interessato alle vicende interne — piuttosto che di un presidente di corte d'appello militare, appartenente al vecchio gruppo. Personalmente, non so nulla di vecchi e nuovi gruppi; questo emendamento mi sembrava coerente dal punto di vista ordinamentale e l'ho proposto riaffermando che tutta questa materia avrebbe dovuto essere esclusa dal progetto in discussione.

Ciò non è avvenuto; non so se la soppressione operata dal Senato sia avvenuta in adesione alle richieste di alcuni settori della magistratura militare o in conseguenza del fatto che, essendo i suoi membri i più deboli, si comportano come i galletti di Renzo che si beccano e beccandosi rimangono nelle mani del padrone. Certo è che essi sono risultati più deboli rispetto ad altri settori. Torno a dire che, poiché la Camera aveva introdotto una disciplina e poiché non comprendiamo le ragioni dell'adozione di differenti criteri, propongo la reintroduzione dell'articolo 13 del testo della Camera dei deputati.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Mellini ed altri 11. 01.

*(È respinto).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 14 nel seguente testo:

**ART. 14.**

*(Stato giuridico ed economico dei componenti non magistrati dei Consigli di presidenza della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e del Consiglio della magistratura militare).*

1. Per lo stato giuridico dei componenti non magistrati dei Consigli di presidenza della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e del Consiglio della magistratura militare si osservano in quanto ap-

plicabili le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni. Il trattamento economico di tali componenti è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avuto riguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro ed all'indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dello stralcio di alcuni articoli, è diventato articolo 12:

**ART. 12.**

*(Stato giuridico ed economico dei componenti non magistrati del Consiglio di presidenza della Corte dei conti).*

1. Per lo stato giuridico dei componenti non magistrati del Consiglio di presidenza della Corte dei conti si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni. Il trattamento economico di tali componenti è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avuto riguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro ed all'indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.

Gli onorevoli Mellini, Teodori e Zevi hanno presentato il seguente emendamento:

*Ripristinare il testo della Camera.*

12. 1.

Dichiaro precluso l'emendamento 12. 1 a seguito degli articoli precedentemente approvati.

**MAURO MELLINI.** Intervengo per dichiarazione di voto sull'articolo 12.

Signor presidente, penso che su questo articolo sia opportuno esprimere voto contrario in quanto esso contiene una definizione che tale non è e rimette al Presidente del Consiglio la disciplina in or-

dine allo stato giuridico ed economico dei componenti non magistrati del Consiglio di presidenza della Corte dei conti. Dobbiamo chiederci, quindi, *quis custodiet custodes*.

Questo articolo è di una incostituzionalità palese; i componenti del Consiglio debbono garantire condizioni di indipendenza, anche se diversa da quella dei magistrati ordinari, per i membri delle magistrature speciali e per il pubblico ministero presso di esse, ai sensi dell'articolo 108 della Costituzione. A questo proposito, si deve partire dal principio — riaffermato a gran voce dai consiglieri della Corte dei conti — che le condizioni di indipendenza dei magistrati devono essere stabilite dalla legge e non bisogna dipendere dal potere esecutivo per ciò che riguarda le condizioni disciplinari, di carriera.

Ciò detto, creiamo un Consiglio del quale sono chiamati a far parte membri laici nominati dal Parlamento, quindi espressione di quella sede di sovranità tale da garantire condizioni di indipendenza.

Poi non sarà così; avremo fenomeni di lottizzazioni. Niente di meglio siamo riusciti ad immaginare, se non la nomina da parte del Parlamento dei membri del Consiglio speciale rimasto, dopo le modifiche apportate dal Senato, quello della Corte dei conti.

La determinazione delle condizioni di questi garanti dell'indipendenza dei magistrati della Corte dei conti dal potere esecutivo è rimessa al potere esecutivo stesso. Si tratta di una assurdità che « grida vendetta ». A questo punto, se sarà individuata la sede per sollevare la questione di costituzionalità, ritengo che difficilmente una norma di questo genere (nonostante possa accadere tutto nelle sentenze, anche in quelle della Corte costituzionale) potrà essere dichiarata costituzionale.

Per tali considerazioni voterò contro l'articolo 12 e spero che vi sia qualche collega... (*Interruzione del deputato Violante*). Tale osservazione va ad onore dell'onorevole Maceratini; spero che analoghi

onori possano essere riconosciuti ad altri colleghi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 15, 16 e 17, che, a seguito dello stralcio di alcuni articoli, sono diventati articoli 13, 14 e 15, non sono stati modificati.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Propongo di accantonare l'articolo 16, in considerazione dell'ampiezza del dibattito che esso implica e delle perplessità che potrebbero sorgere.

GIULIO MACERATINI. Mi dichiaro contrario alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di accantonare l'articolo 16.

(È approvata).

L'articolo 19, che, a seguito dello stralcio di alcuni articoli, è diventato articolo 17, non è stato modificato.

Avverto inoltre che l'articolo 18 del testo del Senato è identico all'articolo 20 da noi approvato, contenendo unicamente una modifica di coordinamento formale a seguito dello stralcio di due articoli da parte del Senato: pertanto non sarà posto in votazione.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 21 nel seguente testo:

#### ART. 21.

(*Entrata in vigore*).

1. La presente legge entra in vigore l'8 aprile 1988.

2. La presente legge non si applica ai fatti illeciti posti in essere dal magistrato, nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, anteriormente alla sua entrata in vigore.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dello stralcio di alcuni articoli, è diventato articolo 19:

ART. 19.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La presente legge non si applica ai fatti illeciti posti in essere dal magistrato, nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, anteriormente alla sua entrata in vigore.

LUCIANO VIOLANTE. L'articolo 19 affronta una questione delicata, anche se molto semplice: il problema della successione delle leggi nel tempo. Sono favorevole al testo modificato dal Senato perché appare chiaro, sulla base del rapporto tra il primo ed il secondo comma, che le disposizioni sostanziali e processuali contenute nel provvedimento entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Tuttavia, la norma contenuta nel secondo comma costituisce una deroga al primo comma, stabilendo che per la parte sostanziale, cioè relativa alla fattispecie produttiva di responsabilità, si applica questa disciplina in relazione ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore.

Diverso è il ragionamento per le norme di carattere processuale che sono rette dal principio del *tempus regit actum*. Vi è una differenza di regime tra norme sostanziali e processuali. Per quanto riguarda quelle sostanziali, vige la non retroattività; per le altre, il richiamo al principio ordinario. I procedimenti che saranno attivati anche per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge verranno da essa regolati.

Esiste un rapporto tra la norma eccezionale di cui all'articolo 56 del codice di procedura civile e quella, anch'essa di carattere eccezionale, contenuta nell'articolo

5 del provvedimento al nostro esame e relativa al giudizio di ammissibilità. Tra le due norme eccezionali, ritengo debba prevalere la seconda, più orientata all'interno dell'ordinamento, mentre la prima presenta numerosi problemi di costituzionalità.

MAURO MELLINI. Non ho niente da dire su questo argomento, anche perché le considerazioni svolte dall'onorevole Violante non hanno nulla a che vedere con l'oggetto del nostro dibattito. L'onorevole Violante avrebbe potuto, per esempio, votare l'emendamento da me presentato, e successivamente ritirato, nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

LUCIANO VIOLANTE. Sarebbe stato inutile votarlo, perché il testo era chiaro.

MAURO MELLINI. Non era affatto chiaro. Ve ne siete accorti, ma tardi; « la gatta frettolosa fa i gattini ciechi »! Con l'approvazione della norma di cui al secondo comma dell'articolo 19 avete stabilito un regime eccezionale. Non dico che vi sia sfuggita la realtà, ma non avete avuto il coraggio e la possibilità di stabilire che questa legge avesse efficacia retroattiva anche rispetto ai diritti e alle procedure concernenti l'autorizzazione ministeriale e che non fosse così ignobile da escludere la responsabilità diretta del magistrato e da determinare la « corsa ad ostacoli » dei filtri. Non avete avuto il coraggio di fare in modo che questa legge cancellasse i diritti sanciti dalle leggi fasciste (qualcuno ha affermato che questo provvedimento fosse fascista o liberal-fascista) sia rispetto all'ampliamento della responsabilità per colpa, sia rispetto alla responsabilità prevista in passato. Per quanto riguarda tale questione, caro Violante, ti rispondo che questa non è la sede nella quale si legifera e ritengo che sia inutile iniziare successivamente una polemica. Se intendi fare tale dichiarazione, mi auguro che serva ad una persona nella situazione di Enzo Tortora, che oggi è citato in giudizio e domani o

dopodomani, in quella sede, potrà agire contro lo Stato per il comportamento dei suoi « carnefici ». Comunque, se ne discuterà nelle sedi opportune.

Votate pure il « vostro » articolo 19, tanto non incide sulla questione generale, a meno che non vogliate intervenire all'ultimo momento: essa verrà affrontata in sede di interpretazione e vi saranno « giudici a Berlino »! Infatti, abbiamo più fiducia nella magistratura che nelle sue corporazioni e nelle leggi che vengono adottate in difesa corporativa (*Applausi del gruppo federalista europeo*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo del Senato.  
(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato a domani alle ore 10.

**La seduta termina alle 21,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO